



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. **3907/2023 RG**

TRA

LONGOBARDI ANTONIO, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Sicignano, come in atti

RICORRENRE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Melograni, giusta procura generale alle liti, come in atti

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20 giugno 2023 parte ricorrente esponeva che con lettera raccomandata n. 66483470328-8, pervenutagli in data 23.5.2023, l'Inps aveva chiesto la restituzione della somma di euro 14.810,65, corrisposta al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza da ottobre 2019 a marzo 2021, a seguito della revoca del beneficio per la seguente motivazione: *"Omessa dichiarazione in domanda che il richiedente era sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per reati di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 DL 4/2019 e succ. mod. (art. 2, co.1, lett. c bis).; deducendo*



l'illegittimità del provvedimento di revoca e della conseguenziale richiesta di restituzione adiva il Tribunale al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento e dell'atto di revoca del beneficio RDC e, conseguentemente, l'insussistenza dell'indebito pari alla somma di euro 14.810,65.

In particolare eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento, l'intervenuta decadenza per la decorrenza del termine e nel merito l'illegittimità della revoca del RDC e della conseguenziale richiesta di restituzione delle somme, atteso che egli era stato sottoposto a custodia cautelare per fatti successivi all'anno di fruizione del beneficio e che era stato condannato per reati diversi da quelli per i quali era prevista la revoca del beneficio.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'INPS che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso, deducendo l'infondatezza dell'eccezione di motivazione atteso che lo stesso richiamo "*per relationem*" alle ragioni della revoca del beneficio rendevano evidente che il ricorrente avesse compreso le ragioni sottese alla richiesta di restituzione; quanto all'eccezione di decadenza ne deduceva l'infondatezza atteso che l'art 7 comma 4 del Dl 4/19 convertito con L. 26/19 prevede la revoca e la restituzione di quanto percepito senza indicazione di un termine in caso di omesse dichiarazioni o dichiarazioni mendaci su informazioni poste a fondamento dell'istanza; che il ricorrente sebbene in stato detentivo aveva l'obbligo di comunicare lo stato detentivo e la variazione della sua situazione, pena la decadenza dal beneficio.

Sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa.

La domanda non può essere accolta e pertanto va rigettata.

La controversia in esame ha ad oggetto l'indebita percezione da parte del ricorrente delle somme percepite a titolo RDC, per il periodo compreso tra il mese di ottobre 2019 ed il mese di marzo 2021, per omessa comunicazione dello stato di detenzione del beneficiario della prestazione.

Nel dettaglio, parte ricorrente con domanda prot INPS RDC – 2019- 1847251 aveva chiesto di poter beneficiare del reddito di cittadinanza e l'Inps, ritenendo sussistenti i requisiti, aveva proceduto alla sua erogazione a decorrere da ottobre 2019.



Successivamente, in seguito alla comunicazione da parte della Procura della Repubblica del procedimento penale a carico del sig. Longobardi avente nr. 4367/2021 R.G.N.R. Mod. 21 l'Inps aveva revocato la prestazione e chiesto in restituzione quanto percepito per la seguente motivazione *“Omessa dichiarazione in domanda che il richiedente era sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per reati di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 DL 4/2019 e succ. mod. (art. 2, co.1, lett. c bis)”*.

Preliminarmente va rilevato che il reddito di cittadinanza, introdotto con il d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, è stato istituito *“quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale”* (art.1).

Al fine di accedere al beneficio occorre il possesso cumulativo dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 28.03.2019, tra i quali, alla lettera c-bis), prevede: *“per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”*.

Quanto **all'obbligo di informazione gravante sul beneficiario**, va osservato che il comma 4[^] prevede che fatta salva l'ipotesi di penale responsabilità di cui al comma 3[^] *“quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza **ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito**”*.

La revoca del beneficio risponde alla ratio dell'istituto che è quella di è quella di reinserire nel contesto sociale e lavorativo soggetti che difficilmente troverebbero adeguata collocazione, dovendo i beneficiari dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro e partecipare alle iniziative di carattere formativo o di



riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione.

Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che: *“Come già chiarito da questa Corte nella sentenza n. 122 del 2020, il legislatore ha previsto un particolare requisito di onorabilità per la richiesta del reddito di cittadinanza – la mancata soggezione a misure cautelari personali – che, al pari di qualsiasi altro requisito, deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche per tutta la durata dell'erogazione del beneficio economico. Il provvedimento di sospensione in caso di misure cautelari sopravvenute, quindi, altro non è che la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del beneficio e rientra, perciò, tra i casi in cui la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità di sospensione, revoca o decadenza, anche attraverso meccanismi automatici (cfr. Corte Cost. n. 161/2018, n. 276/2016 e n. 2/1999). Il reddito di cittadinanza, invece, non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo. (Corte costituzionale, sent. 21 giugno 2021, n. 126).*

Nel caso di specie parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di revoca, in quanto, a suo dire, non era tenuto a rendere alcuna comunicazione sul proprio stato detentivo in quanto sottoposto a misura cautelare per reati diversi da quali menzionati dall'art. 7 e per i quali non vi era l'esclusione dal beneficio.

Tale osservazione non è pertinente e non coglie nel segno; invero il reddito di cittadinanza non è stato revocato in relazione alla fattispecie di reato ex art 7 bensì in quanto il ricorrente in data successiva all'erogazione del beneficio era stato sottoposto a misura cautelare ed aveva omesso la comunicazione; indipendentemente dall'esito del giudizio penale in relazione alla fattispecie di cui all'art. 7 – oggetto di provvisoria contestazione nel procedimento n 4367/2021 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura Sede - il ricorrente ometteva di comunicare che era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, giusta ordinanza del GIP sede emessa nel pp 5119/20 per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, deve, dunque, ritenersi integrata nel caso in esame un'ipotesi di decadenza dal beneficio, considerato che l'evento non comunicato dal ricorrente e



consistente nella sua sopravvenuta sottoposizione ad una misura cautelare personale, ricade nella disciplina prevista dall'art. 7 comma 2: *“L'omessa comunicazione ...nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”*.

Rilevato ciò, la relativa omissione comporta la revoca *ex lege* della prestazione e la restituzione di quanto medio tempore percepito, né in difetto dei requisiti per l'erogazione del RDC è invocabile alcuna buona fede.

A nulla rileva l'eccezione di parte ricorrente circa l'impossibilità sopravvenuta di comunicare lo stato detentivo ed ogni variazione in quanto, in seguito al passaggio dallo stato detentivo a quello degli arresti domiciliari (come dichiarato dal ricorrente), lo stesso, comunque, non ha effettuato alcuna comunicazione. Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha dichiarato: *“Quand'anche - e ciò, come detto, non è dimostrato - l'imputato fosse stato nell'effettiva impossibilità di adempiere per una causa di forza maggiore, ben avrebbe potuto farlo una volta in cui detta situazione fosse cessata”* (Cass. Penale sent. 4428/2025).

Da ultimo, in relazione alla sentenza penale di assoluzione n. 2709/2023, emessa nei confronti del ricorrente nelle more del presente giudizio ed allegata agli atti, si evidenzia che l'assoluzione in sede penale non ha alcun effetto preclusivo stante l'autonomia dei giudizi.

Ne consegue pertanto il rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:

- Rigetta il ricorso,
- Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.300, 00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, se dovute.

Si comunichi

Così deciso in Torre Annunziata il 17 novembre 2025

Il Giudice
Paola Galdo



